



# Considerare le qualifiche di sommozzatori e lavoratori subacquei come lavori usuranti

29/05/2019



Tweet

Salva  Share

## **INTERROGAZIONE AL MINISTRO DEL LAVORO: Considerare le qualifiche di sommozzatori e lavoratori subacquei come lavori usuranti.**

da Aldo Penna | Pubblicato 27 Maggio 2019

LINK:

[https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4%2F02949&ramo=CAMERA&leg=18&fbclid=IwAR1Qq5Ij1b1bwahaO387sMgYQ1tSQup4NGy\\_sb7-cZnGyXLbr9XgtFpy3ock](https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4%2F02949&ramo=CAMERA&leg=18&fbclid=IwAR1Qq5Ij1b1bwahaO387sMgYQ1tSQup4NGy_sb7-cZnGyXLbr9XgtFpy3ock)

PENNA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere – premesso che:

la legge regionale siciliana n. 7 del 21 aprile 2016, recante «Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale», all'articolo 1, comma 2, definisce «sommozzatori e lavoratori subacquei» coloro che «eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime *inshore* ed *offshore* o interne»;

all'articolo 2, comma 1, si stabiliscono dei percorsi formativi articolati «in tre livelli di qualificazione correlati alle attività sopra espresse: di primo livello (*inshorediver*), o "sommozzatore", di secondo livello (*offshore air diver*), detto anche di categoria "top up" e di terzo livello (*offshore sat diver*), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione)»;

nell'ambito della normativa nazionale riguardante le attività svolte in ambito portuale si rileva il decreto ministeriale 13 gennaio 1979, recante «Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale», che non comprende le attività svolte in ambito *inshore* e *offshore*, cioè forme di lavoro particolarmente usuranti;

la disciplina sull'accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, è stata completamente revisionata dai seguenti provvedimenti: decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante «Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183»; legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

a partire dal 2012, sono stati modificati i requisiti per l'accesso a tali benefici, difatti con riferimento al requisito soggettivo, attualmente si evidenzia che possono esercitare il diritto di accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, una serie di tipologie di lavoratori dipendenti, come lavoratori impegnati con mansioni particolarmente usuranti, fra le quali vengono anche annoverati i «lavori in cassoni ad aria compressa» e «lavori svolti dai palombari»; quest'ultima categoria è stata definita con decreto del Presidente della Repubblica il 15 febbraio 1952, n. 328 articoli 204 e seguenti; ma il provvedimento non include l'attività dei sommozzatori che differisce da quella svolta dai palombari, sia per la tecnica, sia per strumenti ed attrezzature impiegati durante la prestazione;

la formazione e la qualificazione professionale rientrano nella competenza delle regioni e non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato;

l'iscrizione al repertorio telematico della regione siciliana, presso l'assessorato al lavoro, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2016, rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce che i lavoratori abbiano un idoneo livello di esperienza e competenza volto alla tutela sia del datore di lavoro che degli stessi lavoratori;

tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia; si tratta ad esempio delle aziende iscritte nella categoria merceologica «acquacoltura» in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti *offshore*, operanti fuori dalle aree portuali –:



quali orientamenti il Ministro interrogato intenda esprimere e quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, per modificare la normativa vigente al fine di ricomprendere tra i lavoratori che svolgono un mestiere usurante, anche la categoria dei lavoratori iscritti al repertorio telematico della regione siciliana, previsto dalla legge regionale n. 7 del 2016.

(4-02949)

## GALLERIA IMMAGINI



## PRODOTTI CORRELATI



## Argomenti

Decompressione e Tabelle
GRAVITY ZERO in Action
Il Computer Subacqueo
L'erogatore del subacqueo
La Muta Stagna
La Muta Umida